SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 21 settembre 1989 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata abato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esan* blicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 settembre 1989.

Nuovi moduli per gli uffici dello stato civile per la provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1988, che approva i moduli e le formule bilingui per i registri e gli atti dello stato civile per la provincia di Bolzano;

Visti gli articoli 4, 29, 39 del decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1988, n. 574, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'8 maggio 1989;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale sopra menzionato in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica;

Emana

il seguente decreto:

A far tempo dal 9 novembre 1989 gli atti dello stato civile per la provincia di Bolzano, da formare un doppio originale l'uno a fianco all'altro, sono redatti su due facciate contigue dei relativi registri, a sinistra nel testo italiano e a destra nel testo tedesco.

Per la predisposizione dei moduli occorrenti, nelle parti prestampate, sono utilizzati i testi, italiano e tedesco, dei moduli allegati al decreto ministeriale del 22 novembre 1988, dovendosi aver cura che tali testi abbiano la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.

Con eguali modalità si redigono i frontespizi e gli indici dei registri dello stato civile per la provincia di Bolzano.

Roma, addì 19 settembre 1989

Il Ministro: VASSALLI

DEKRET 19. vom September 1989.

Neue Formblätter für die Standesämter der Provinz Bozen.

DER JUSTIZMINISTER

Nach Einsichtnahme in seinem Erlass vom 22. November 1988 mit welchem die Vordrucke und die zweisprachigen Fassungen für die standesamtlichen Eintragungsbücher für die Provinz Bozen genehmigt wurden;

Nach Einsichtnahme in den Artt. 4, 29, 39 des Erlasses des Präsidenten der Republik Italien vom 15. Juli 1988, Nr. 574, welcher am 8. Mai 1989 durch das Amtsblatt der italienischen Republik bekanntgegeben wurde;

Da im vorliegenden Fall das Bedürfnis besteht den oben erwähnten Ministerialerlass gemäss den Anweisungen des Erlasses des Präsidenten der Republik Italien zu ändern;

erlässt folgendes

Dekret:

Mit Ablaufdatum 9. November 1989 werden die standesamtlichen Urkunden für die Provinz Bozen, welche in doppelter Urschrift, die eine neben die andere, hergestellt werden, auf zwei nebeneinander liegenden Blattseiten der entsprechenden Eintragungsbücher (auf der linken Seite im italienischen Text und auf der rechten Seite im deutschen Text), aufgenommen.

Für die Vorbereitung der erforderlichen Formblätter, in den vorgedruckten Teilen, werden die italienischen und deutschen Texte der Formblätter welche am Ministerialerlass vom 22. November 1988 beigelegt waren, in Anspruch genommen.

Möge diesbezüglich Sorge getragen werden dass die Texte die gleiche Deutlichkeit und die gleiche typographische Erheblichkeit vorweist. In gleicher weise werden die Titelseiten und die Verzeichnisse der standesamtlichen Eintragungsbücher für die Provinz Bozen aufgestellt.

Rom, am 19. September 1989

Der Justizminister: VASSALLI

89A4199

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 agosto 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato onorevoli Paolo Babbini, Franco Bonferroni, Guglielmo Castagnetti e Giuseppe Fornasari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1973 con il quale è stato emanato il regolamento previsto al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1989 e 24 luglio 1989 con i quali, rispettivamente, l'on. Adolfo Battaglia è stato nominato Ministro dell'industria. del commercio e dell'artigianato e l'on. Paolo Babbini, l'on. Franco Bonferroni, l'on. Guglielmo Castagnetti e l'on. Giuseppe Fornasari sono stati nominati Sottosegretari di Stato;

Ritenuta l'opportunità di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica, le istruzioni di servizio relative a questioni di massima, gli atti ed i provvedimenti che importano direttive di ordine generale, le circolari ed istruzioni ad enti controllati, nonché gli atti e provvedimenti in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi.

In particolare, sono riservati alla firma esclusiva del Ministro gli atti elencati nell'art. 2 del regolamento ministeriale emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1973, citato nelle premesse, ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 29, fatti salvi gli atti di competenza dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Restano inoltre riservati alla firma esclusiva del Ministro: i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa; di approvazione delle tariffe e condizioni di polizza con carattere di generalità, di fusioni, di trasferimenti del portafoglio, di liquidazione coatta amministrativa, di divieto di assunzione di nuovi affari, di annallamento, revoca o modifica delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, di approvazione di piani di risanamento o finanziamento delle imprese assicurative, di nomina di commissari straordinari; i provvedimenti di concessione di provvidenze di qualsiasi genere, previste da leggi, in favore di imprese; i provvedimenti relativi al conferimento di funzioni dirigenziali, all'assegnazione o al trasferimento di sede del personale dei ruoli periferici del Ministero, ivi compresi i segretari generale delle camere di commercio, industria e artigianato ed agricoltura, alle assegnazioni in servizio ed ai trasferimenti tra le direzioni generali e gli uffici centrali autonomi.

Art. 2.

Fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti previsti nell'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Babbini sono delegate, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale delle Assicurazioni private e di interesse collettivo, la trattazione degli affari e la firma degli atti che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e delle altre norme vigenti in materia, non sono attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Al Sottosegretario di Stato on. Babbini sono altresì delegate, nell'ambito delle competenze della predetta Direzione generale, la trattazione degli affari e la firma degli atti concernenti i provvedimenti relativi alle assicurazioni all'estero di rischi speciali.

Al Sottosegretario di Stato on. Babbini, inoltre, è delegata la firma dei provvedimenti con i quali viene rilasciato il previo consenso per l'autorizzazione delle linee di trasmissione di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta, ai sensi dell'art. 211 del regio decreto 11 novembre 1933, n. 1775, nonché dei provvedimenti di autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di gruppi elettrogeni di potenza non superiore a 300 kW e quelli relativi alla elettrificazione rurale.

Art. 3.

Fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti previsti nell'art. 1 del presente decreto. al Sottosegretario di Stato on. Fornasari sono delegate, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale degli affari generali, della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, con esclusione degli atti delegati all'on. Babbini ai sensi del precedente art. 2, e della Direzione generale delle miniere e della geologia, la trattazione degli affari e la firma degli atti che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e delle altre norme vigenti in materia, non sono attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Al Sottosegretario di Stato on. Fornasari è delegata, inoltre, la firma dei decreti di occupazione d'urgenza di terreni per la posa di metanodotti, e dei provvedimenti interministeriali di autorizzazione al trasporto di materie fissili e radioattive, in deroga al punto 5 dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 novembre 1973 citato nelle premesse.

Al Sottosegretario di Stato on. Fornasari sono delegate, altresì, la trattazione degli affari e la firma degli atti relativi al controllo sulle delibere adottate dalle camere di commercio in materia di bilanci, di assunzione di impegni poliennali, di stipulazione di mutui, di autorizzazioni di spesa mediante impiego di fondi a calcolo, di autorizzazioni alla stipula di contratti in deroga al sistema dell'asta pubblica, di erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati per

iniziative economiche, culturali, sportive e di varia natura, di partecipazioni azionarie in società e concernenti la promozione di azioni giudiziarie, nonché di nomina, di promozione e di trattamento economico del personale dipendente.

Al Sottosegretario di Stato on. Fornasari è delegata infine la trattazione delle vertenze attinenti a situazioni di crisi industriali connesse a programmi di riconversioni e ristrutturazioni produttive.

Art. 4.

Fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti previsti nell'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Castagnetti sono delegate, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, la trattazione degli affari e la firma degli atti che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e delle altre norme vigenti in materia, non sono attribuite alla specifica competenza dei dirigenti con l'esclusione degli atti delegati all'on. Fornasari ai sensi del precedente art. 3, comma 3.

Il Sottosegretariato di Stato on. Castagnetti è incaricato, inoltre, di curare i rapporti con le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

Fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti previsti nell'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Bonferroni sono delegate, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale della produzione industriale, ivi compreso il settore dell'artigianato, la trattazione degli affari e la firma degli atti che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e delle altre norme vigenti in materia, non sono attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Al Sottosegretario di Stato on. Bonferroni è delegata altresì, la firma dei provvedimenti ministeriali di liquidazione delle provvidenze previste da leggi a favore delle imprese industriali sulla base e nei limiti dei relativi decreti di concessione, dei provvedimenti interministeriali relativi alla produzione, alla etichettatura, al confezionamento di prodotti alimentari e dei mangimi.

Al Sottosegretario di Stato on. Bonferroni è inoltre delegata la trattazione degli affari relativi al settore delle piccole e medie imprese industriali.

Art. 6.

In caso di assenza o di impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, a quelli presenti in sede è delegata indifferentemente la firma degli atti di competenza del Sottosegretario assente.

Art. 7.

I Sottosegretari di Stato sono incaricati di eseguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti alle competenze ad essi delegate, riferendone al Ministro.

Con appositi provvedimenti si potrà, di volta in volta, delegare ai Sottosegretari di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 8.

Gli atti delegati ai Sottosegretari di Stato debbono essere trasmessi dalle direzioni generali al Gabinetto del Ministro che ne curerà l'inoltro ai Sottosegretari di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1989
Registro n. 9 Industria, foglio n. 335

89A4165

DECRETO 23 agosto 1989.

Determinazione per l'anno 1990 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visti, in particolare, l'art. 4, lettera *g)* e l'art. 5, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione all'Albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984.

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonché il prospetto relativo al certificato di assicurazione, allegato al decreto ministeriale stesso;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1989, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1989;

Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 1990;

Sentita, nella riunione del 30 giugno 1989, la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione prevista dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato l'avviso di confermare per l'anno 1990 l'ammontare minimo di copertura fissato per l'anno 1989 dal decreto ministeriale 28 dicembre 1988 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, lettera *g)* e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 1990 nelle seguenti misure:

lire un miliardo per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;

lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;

lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di lire cinquanta milioni.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1984, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4163

DECRETO 23 agosto 1989.

Determinazione per l'anno 1990 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1985, con il quale è stato costituito il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresì, le disposizioni necessarie al funzionamento del Fondo stesso;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1989, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1989;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1989 con il quale viene determinato per l'anno 1990 l'ammontare di copertura della polizza assicurativa di cui all'art. 4, lettera *g)*, e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 1990;

Ritenuto opportuno — sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del 30 giugno 1989 — di confermare per l'anno 1990 la misura già fissata per l'anno 1989 con decreto ministeriale 28 dicembre 1988 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1990, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4164

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 agosto 1989, n. 321.

Regolamento recante criteri generali per la programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti competenti nel settore dell'edilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di investimenti, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1988, n. 225, in applicazione della legge 8 aprile 1988, n. 109, sulla riorganizzazione del sistema ospedaliero;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerate le esigenze di riequilibrio di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche in relazione all'art. 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Ravvisata l'opportunità primaria di completare le opere ospedaliere rimaste incompiute, o in corso di realizzazione;

Considerati gli obiettivi indicati nei programmi prioritari relativi al riparto del Fondo sanitario nazionale per il 1989, orientato agli anni successivi;

Considerata la necessità di adeguamento alle innovazioni tecnologiche e organizzative con connessi effetti di trasformazione nella progettazione e nella gestione del sistema sanitario;

Ritenuta la necessità di adeguare le strutture sanitarie pubbliche alle vigenti norme di sicurezza, di ridurre le barriere architettoniche e di prestare ai cittadini un servizio in condizioni funzionali e di decoro;

Ritenuto opportuno attuare il coordinamento dei finanziamenti relativi alle opere edilizie del settore sanitario pubblico;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Sentito il nucleo di valutazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Individuazione dei criteri

1. Gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinati al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo stesso attraverso i seguenti criteri:

a) il riequilibrio qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche va realizzato sia nell'ambito interregionale, mediante riserva di finanziamenti in ragione del 50 per cento alle regioni dell'Italia meridionale e insulare, sia all'interno delle singole regioni avendo riguardo alla razionalizzazione dei sistemi ospedalieri delle aree metropolitane di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo e delle aree polarizzate sulle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze e Venezia;

b) per la realizzazione o l'acquisizione di strutture residenziali per anziani prevalentemente non autosufficienti e di quelle per handicappati e disabili psichici e sensoriali sono riservati, sulla disponibilità di 10 mila miliardi complessiva del primo triennio, miliardi 2.670, di cui miliardi 400 per strutture destinate ad handicappati e disabili;

c) le percentuali dei posti letto di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, del citato art. 20 si riferiscono al numero dei posti letto pubblici complessivi nazionali, ivi compresi quelli degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché i policlinici universitari, secondo la riorganizzazione di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1988, tenendo conto della necessità di assicurare idonea distribuzione territoriale alle varie specializzazioni e, a più larga maglia, alle alte specialità. Gli interventi di riorganizzazione della rete ospedaliera debbono essere finalizzati a realizzare la concentrazione in ospedali di dimensioni tra 300 e 800 posti letto, di un numero di specializzazioni che copra la massima parte dei bisogni assistenziali della popolazione dell'area territoriale di riferimento. Va riservato ad un numero limitato di ospedali di alta complessità e ad elevata tecnologia il trattamento delle patologie di particolare gravità, secondo le indicazioni del sopracitato decreto ministeriale 13 settembre 1988, valido e operante in attesa delle norme di modifica della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dei relativi decreti di attuazione;

d) nelle strutture ospedaliere vanno realizzati servizi ambulatoriali a supporto delle esigenze territoriali dell'unità sanitaria locale;

e) le esigenze di ammodernamento e potenziamento tecnologico vanno soddisfatte in particolare dove il servizio pubblico è stato in passato costretto al frequente ricorso al settore privato convenzionato;

f) sulla disponibilità complessiva di 10 mila miliardi relativa al primo triennio, una quota del 5% deve essere riservata al potenziamento delle strutture riguardanti la prevenzione collettiva;

g) la manutenzione straordinaria del patrimonio sanitario pubblico, da realizzare con le risorse in conto capitale del fondo sanitario nazionale, riguarda in particolare alcune misure contingenti e non procrastinabili, fra le quali il miglioramento del decoro e del conforto delle strutture sanitarie frequentate dai cittadini, ivi comprese:

1) la riduzione delle barriere architettoniche;

2) la manutenzione straordinaria dei forni inceneritori e delle strutture connesse;

3) l'adozione delle più urgenti misure dirette a prevenire le infezioni ospedaliere;

h) nell'adeguamento alle norme di sicurezza occorre considerare prioritariamente la messa a norma di impianti e attrezzature e il contenimento dei consumi energetici.

Art. 2.

Standard delle strutture residenziali e integrazioni funzionali

1. Le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti vanno realizzate come strutture residenziali extraospedaliere, caratterizzate dalla integrazione funzionale ed organica dei servizi sanitari e di quelli socio-sanitari.

2. Gli interventi da compiere ai sensi del precedente art. 1, comma 1, lettera *b)*, per quanto concerne le residenze sanitarie assistenziali si conformano agli standard dimensionali e funzionali fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera *f)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché ai criteri riguardanti l'integrazione ed il coordinamento dei servizi sociali con i servizi sanitari di distretto e ospedalieri ai fini dell'assistenza da erogare agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, che saranno determinati con apposito atto.

Art. 3.

Correlazioni con indicazione di programmazione a scala sovraregionale o nazionale

1. La localizzazione di interventi strutturali o tecnologici di rilievo interregionale è concordata tra le regioni e province autonome limitrofe ed è verificata con il Ministero della sanità, con riferimento alle indicazioni di programmazione a scala nazionale.

2. La localizzazione di interventi strutturali connessi ai reparti ospedalieri protetti per detenuti ricoverati, riguardando esigenze di preminente rilievo statale, sono concordate dal Ministero della sanità, previo parere del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dell'interno con le regioni e province autonome di insediamento degli interventi stessi.

Art. 4.

Modalità di coordinamento con altre amministrazioni

1. Per assicurare l'impiego ottimale delle risorse disponibili, ed accrescere l'effetto cumulativo degli investimenti pubblici in materia di edilizia sanitaria da qualunque istituzione disposti, e per consentire il controllo preventivo degli effetti tecnico-sanitari e gestionali delle opere finanziate con l'intervento di altre amministrazioni, è costituito un comitato consultivo per il coordinamento.

Detto comitato è composto da:

il Ministro della sanità, che lo coordina;

sette componenti designati dal Consiglio sanitario nazionale tra i rappresentanti delle regioni, membri dello stesso Consiglio;

tre componenti designati dal nucleo di valutazione nel proprio ambito;

tre componenti designati dal Ministro della sanità;

un componente designato da ciascuna delle seguenti amministrazioni centrali: Bilancio e programmazione economica, Lavori pubblici, Interventi straordinari nel Mezzogiorno, Protezione civile, Aree urbane nonché Università e ricerca scientifica e tecnologica;

il dirigente generale di Servizio centrale della programmazione sanitaria.

Il comitato si avvale della segreteria del nucleo di valutazione.

2. Per gli apporti di amministrazioni locali o di istituzioni pubbliche di livello regionale, il coordinamento in sede di predisposizione del programma regionale degli investimenti è realizzato dalle regioni o province autonome.

Art. 5.

Criteri per la programmazione regionale

1. Il programma triennale di investimenti relativo al triennio 1988-90 deve indicare analiticamente, per ciascuno degli obiettivi, quali interventi si prevede di effettuare nel triennio. Nella domanda di ammissione al finanziamento, sono precisati la localizzazione e il costo previsto.

2. Il programma triennale degli investimenti deve precisare anche le esigenze strutturali dei programmi di intervento predisposti nel progetto di piano sanitario proposto per il triennio 1989-91, con esclusione del programma relativo all'AIDS, da finanziare separatamente.

3. Le regioni e le province autonome presentano ciascuna un programma triennale di investimenti per il periodo 1989-91, da finanziare sulle disponibilità del triennio 1988-90. Nel predisporre il programma le regioni e le province autonome tengono conto della necessità che alle regioni meridionali ed insulari deve essere riservato il 50 per cento delle disponibilità finanziarie e assumono, come parametro di riferimento per la determinazione delle quote di mutuo da attribuire nel primo triennio, l'incidenza percentuale di ciascuna regione o provincia autonoma, quale desumibile dalla ripartizione della quota indistinta del fondo sanitario nazionale di parte corrente del 1989 all'interno della zona d'Italia di appartenenza, con applicazione di tale percentuale alla quota da attribuire a ciascuna di esse. Il programma triennale va riferito ad un programma globale di durata decennale, relativo a tutti gli obiettivi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Nell'ambito delle disponibilità complessive, il programma triennale degli investimenti tiene conto anche degli eventuali interventi di rilievo regionale o provinciale previsti dal piano sanitario regionale o provinciale. Possono, altresì, essere considerate opere incompiute iniziate con finanziamenti di altre amministrazioni.

5. Le scelte regionali e delle province autonome e la selezione nazionale, in caso di eccesso di domande, devono tenere conto delle priorità e delle indicazioni del piano sanitario nazionale nonché di quelle dei piani sanitari regionali e di provincia autonoma ad esso coerenti.

Art. 6.

Articolazione del programma e procedure

1. Il Ministro della sanità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la procedura prevista per il fondo sanitario nazionale ed applicando il criterio indicato all'art. 5, comma 3, formula una proposta di ripartizione delle quote di mutuo da riservare alle regioni e province autonome e la trasmette al C.I.P.E. che delibera in merito entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto — e, comunque, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del C.I.P.E. di determinazione delle quote di mutuo qualora la medesima delibera non intervenga entro il termine sopra indicato — le regioni e province autonome sono tenute ad inviare al Ministero della sanità il

programma del triennio 1988-90, possibilmente articolato anno per anno, corredato da una relazione che illustri le ragioni delle scelte effettuate e la validità tecnico-sanitaria ed economica delle proposte avanzate, con allegati i seguenti elaborati:

planimetrie a scala adeguata che mostrino la localizzazione e gli interventi proposti e consentano di valutare il riequilibrio ipotizzato;

per le opere maggiori, uno studio di fattibilità in conformità a quanto previsto dal successivo art. 7, e un progetto a scala 1:200 corredato da una nota illustrativa e da schemi distributivi che diano dimostrazione della qualità edilizia e del contenimento dei costi di gestione. In caso di ritardo, le opere possono essere programmate a partire dal secondo anno del triennio;

per le opere incompiute da completare, il calcolo dei costi e dei benefici nella duplice ipotesi di completamento o di abbandono dell'opera incompiuta.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il Ministro della sanità, sentito il proprio nucleo di valutazione, elabora il programma nazionale degli investimenti per il triennio 1988-90 e lo sottopone al C.I.P.E. per l'approvazione. Per le opere corredate da studi di fattibilità che non hanno dato adito a rilievi da parte del nucleo di valutazione, l'inserimento nel programma nazionale degli investimenti del triennio 1988-90 è definitivo; per quelle il cui studio di fattibilità viene inviato in un secondo momento, l'inclusione nel programma è da intendersi effettuata in via provvisoria, sotto condizione di verifica positiva dello studio di fattibilità da parte del nucleo di valutazione.

4. In assenza di proposte da parte di qualche regione o provincia autonoma entro il termine fissato, il programma nazionale viene egualmente inviato al C.I.P.E. per l'approvazione relativa alle regioni e province autonome ottemperanti, rispetto alle quali si procede alla utilizzazione dell'intera quota dei mutui delle prime due annualità, anche in via anticipata rispetto alla cadenza su tre anni della quota di mutuo ad esse assegnata, da compensare nella terza annualità con utilizzazione maggiorata a favore delle regioni e province autonome ritardatarie, secondo la procedura di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 362.

5. Non vengono prese in considerazione proposte riguardanti unità sanitarie locali che non abbiano provveduto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto alla rilevazione del patrimonio immobiliare disposta dal Ministero della sanità con atto n. 3957 del 20 giugno 1988.

6. Nelle more dell'approvazione del programma nazionale da parte del C.I.P.E., il Ministro della sanità, sentito il proprio nucleo di valutazione, approva gli ulteriori studi di fattibilità delle maggiori opere inviati a completamento dei piani triennali delle regioni e delle province autonome.

7. Dalla data di approvazione del programma nazionale le regioni e le province autonome presentano al C.I.P.E., anche in successione temporale, i progetti esecutivi e le richieste di finanziamento.

8. I progetti debbono pervenire anche al Ministero della sanità, corredati, in separato plico, da elaborati che mettano in evidenza eventuali varianti rispetto alle proposte formulate o agli studi di fattibilità, a scala 1:200.

9. Il Ministro della sanità entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei progetti:

a) verifica la rispondenza e la validità tecnico-sanitaria degli stessi sotto il profilo tecnologico, economico, di qualità e di affidabilità;

b) ordina, ove occorra e con provvedimento motivato, di apportare modifiche o correzioni progettuali: qualora queste non intervengano entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la procedura di finanziamento è sospesa; nello stesso termine le regioni e le province autonome possono chiedere il riesame e il Ministro provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, sentito il proprio nucleo di valutazione. Il decorso del termine senza decisioni di merito su ricorsi da parte del Ministro della sanità, equivale ad assenso alla proposta dell'intervento come presentata dalla regione o provincia autonoma.

Art. 7.

Studi di fattibilità

1. Limitatamente alle maggiori opere, la progettazione va preceduta da studi di fattibilità di natura interdisciplinare, finalizzati ad individuare soluzioni ottimali ai bisogni da soddisfare e a mettere la pubblica amministrazione committente nella condizione di definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali.

2. Gli studi di fattibilità debbono contenere:

a) la definizione dei contenuti funzionali e delle soluzioni spaziali delle singole opere, raccordate ai bisogni da soddisfare e finalizzate all'accrescimento dell'efficienza della struttura;

b) la definizione delle indicazioni tecniche che i progettisti sono tenuti ad osservare nella progettazione di massima e di dettaglio delle opere;

c) la verifica della fattibilità tecnica dell'intervento nel suo iter complessivo;

d) l'analisi dei costi e dei benefici;

e) il programma di attuazione degli interventi, corredato da un cronogramma delle fasi di realizzazione.

3. La definizione dei contenuti funzionali e delle soluzioni spaziali delle singole opere va suffragata da pertinenti elementi di conoscenza, quali la rilevazione e la stima dei bisogni in termini quantitativi e qualitativi, nel presente e come tendenza evolutiva; il dimensionamento e la distribuzione delle soluzioni strutturali; la definizione dei dati di progetto, cui pervenire attraverso il confronto con gli amministratori e gli operatori della struttura, con specificazione, per ciascuna funzione, delle aree destinate, delle risorse umane e materiali da impiegarvi, dei rapporti con le altre funzioni e dei conseguenti flussi; l'indicazione di proposte funzionali distributive in grado di ottimizzare i rapporti tra aree, funzioni e percorsi, all'interno di schemi organizzativi basati di norma su unità minime funzionali che consentano la migliore utilizzazione del personale, degli strumenti e degli spazi.

4. Le indicazioni contenute nello studio di fattibilità delle maggiori opere debbono fornire una prima valutazione dei costi con riferimento ad alcune componenti essenziali quali: le opere da imprenditore edile le opere di finitura, gli impianti tecnologici generali, gli arredi, gli impianti fissi speciali, le apparecchiature sanitarie, il sistema informatico; e debbono, nel contempo, porre attenzione alle soluzioni tecnologiche che consentono risparmi energetici, gestionali o accrescimento dei livelli di sicurezza.

5. Le verifiche di fattibilità tecnica debbono riguardare tutti gli aspetti del complessivo iter dell'intervento in esame, quali le fasi e la durata del procedimento amministrativo nel rispetto delle normative applicabili, le forme contrattuali, i tempi tecnici necessari, le disponibilità materiali ed umane, le compatibilità finanziarie e ritorni economici, non tralasciando l'efficienza gestionale, anche come presupposto per l'umanizzazione dell'assistenza e dei rapporti con i cittadini.

6. L'analisi dei costi e dei benefici va esperita sulla gestione dei singoli segmenti organizzativi, verificando le soluzioni in termini di contrazione dei costi di gestione, con particolare riferimento al costo del personale, o di accrescimento della produttività, e valutando i servizi che possono essere appaltati vantaggiosamente all'esterno.

7. Lo studio di fattibilità si pone come adempimento distinto dalla progettazione delle opere. L'onere della progettazione, secondo le tariffe professionali, è ricompreso nel costo delle opere stesse e cioè all'interno dei mutui di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Lo studio di fattibilità, invece, va computato a parte e, dato il carattere propedeutico alla progettazione, ad esso si fa fronte con le ordinarie risorse del fondo sanitario nazionale.

Art. 8.

Interventi in corso di svolgimento del programma

1. Il Ministro della sanità, anche con l'ausilio del suo nucleo di valutazione e del comitato di coordinamento di cui all'art. 4 del presente decreto, effettua, durante la realizzazione dei progetti, il controllo tecnico-specialistico; vigila, in particolare, affinché siano evitate omissioni di attività o ritardi pregiudizievoli nel compimento di un programma regionale o provinciale di investimenti; si adopera per la rimozione delle cause della disfunzione.

2. Qualora la situazione di disfunzione permanga, si procede alla sospensione dei finanziamenti del mutuo e vengono attivate le procedure sostitutive previste dall'art. 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

Art. 9.

Verifiche sullo stato di attuazione

1. Le regioni e le province autonome inviano entro il 30 aprile di ciascun anno al Ministero della sanità apposita relazione che illustri, per ogni singola opera assistita dal mutuo contratto ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, lo stato di avanzamento del programma e la sua evoluzione temporale.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzettà Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 29 agosto 1989

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei primi sei commi dell'art. 20 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):

«1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero:

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera *e)* e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo *standards* che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di *standards* dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di *coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore* dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, delle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi della pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990».

— Il D.M. 13 settembre 1988 contiene disposizioni sulla determinazione degli standards del personale ospedaliero.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 53 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), modificato dall'art. 20 della legge n. 638/1983 e dall'art. 1 della legge n. 595/1985, è il seguente:

«*Art. 53* (Piano sanitario nazionale). — *Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.*

Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo.

Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini dell'applicazione dei piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del Servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni.

Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale.

Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e può essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalità di cui al presente articolo.

Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 1° settembre dell'anno stesso.

Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre.

Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata:

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto dall'art. 2;

b) [*lettera abrogata*];

c) gli indici e gli *standards* nazionali da assumere per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso una destinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo in particolare gli indici nazionale e regionali relativi ai posti letto e la ripartizione quantitativa degli stessi. Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e gli altri presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorità di investimento il piano tiene conto anche delle disponibilità, nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;

d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della quota regionale ad esse assegnata fra le unità sanitarie locali;

e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge e per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;

f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie nonché le fasi o le modalità della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi;

g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente lettera a);

h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto al Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessità quantitative dello stesso;

i) le procedure e le modalità per verifiche periodiche dello stato di attuazione del piano e della sua idoneità a perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;

l) le esigenze prioritarie del Servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute.

Ai fini della programmazione sanitaria, il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi di un gruppo di persone particolarmente competenti in materia economica e sanitaria, per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale.

La remunerazione delle persone di cui al comma precedente è stabilita dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità».

— La legge n. 64/1986 reca: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno». L'art. 17 di detta legge contiene disposizioni finali e transitorie.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 67/1988 si veda nelle note alle premesse;

— Per il D.M. 13 settembre 1988 si veda nelle note alle premesse;

— La legge n. 132/1968 reca norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera.

Nota all'art. 2:

Per il testo dell'art. 20 della legge n. 67/1988 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

Per il testo dell'art. 20 della legge n. 67/1988 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 67/1988 si veda nelle note alle premesse;

— La legge n. 362/1988 reca: «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato»;

— L'atto n. 100/SCPS/5.1/3957 del 20 giugno 1988 diretto ai presidenti delle U.S.L. ha ad oggetto «Censimento del patrimonio del Servizio sanitario nazionale».

Nota all'art. 8:

Il comma 2 dell'art. 6 della legge n. 595/1985 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988) prevede che:

«In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materia sanitaria; qualora si tratti di adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti da leggi o risultanti dalla natura degli interventi da realizzare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale».

89G0391

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 20 giugno 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Samolaco dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interventi di bonifica montana, con ripristino dei sentieri in località Pozzolo - Borlasca - Caurghetto - Sorboggia, da parte del comune. (Deliberazione n. IV/44113).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 25 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Samolaco (Sondrio) per la realizzazione di interventi di bonifica montana, con ripristino dei sentieri in località Pozzolo - Borlasca - Caurghetto - Sorboggia, su area ubicata nel comune di Samolaco (Sondrio), mappali 68, 65, 63, 223, foglio 12, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *g)*, gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» e «sociale» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici» e «sociali» consistenti nel ripristinare e migliorare un itinerario agricolo-turistico, ora impraticabile, al fine di mantenere una via attraverso la quale accedere ad un vasto ambito territoriale altrimenti irraggiungibile;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» e «sociali» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della scarsa incidenza paesistica delle opere che non compromettono i valori e gli aspetti ambientali dei siti interessati;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesaggistico, consistenti in caratteri geomorfologici di grande dimensione, assenza di significative presenze antropiche;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Samolaco (Sondrio), mappali 68, 65, 63, 233, foglio 12, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Samolaco (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 20 giugno 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A4135

DELIBERAZIONE 20 giugno 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Samolaco dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di sistemazione di sentieri in località Paiedo - Campedello - Manco - Monastero - S. Teresa - Sambusina - S. Fidelino - Piazza Caprara, da parte del comune. (Deliberazione n. IV/44112).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Samolaco (Sondrio) per la realizzazione di opere di sistemazione sentieri in località Paieso - Campedello - Manco - Monastero - S. Teresa - Sambusina - S. Fidelino - Piazza Caprara, su aree ubicate nel comune di Samolaco (Sondrio), mappali 28, 27, 26, 1, 22, 23, 2, foglio 46 (Campedello), mappali 97, 99, 98, 107, 95, 94, 93, 92, 50, 52, foglio 21 (Alpe Manco), mappali 96, 44, 42, 40, 39, foglio 21 (Sambusina), sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *g)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» e «sociale» delle opere in argomento, dirette al soddisfacimento di interessi «pubblici» e «sociali», consistenti nel ripristinare e migliorare un itinerario agricolo-turistico, ora impraticabile, al fine di mantenere una via attraverso la quale accedere ad un vasto ambito territoriale altrimenti irraggiungibile;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare le opere di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» e «sociali» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tale che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della scarsa incidenza paesistica delle opere che non compromettono i valori e gli aspetti ambientali dei siti interessati;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dalle opere proposte, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale propri del piano paesistico, consistenti in caratteri geomorfologici di grande dimensione, assenza di significative presenze antropiche;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Samolaco (Sondrio), mappali 28, 27, 26, 1, 22, 23, 2, foglio 46 (Campedello), mappali 97, 99, 98, 107, 95, 94, 93, 92, 50, 52, foglio 21 (Alpe Manco), mappali 96, 44, 42, 40, 39, foglio 21 (Sambusina), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Samolaco (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 20 giugno 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A4136

DELIBERAZIONE 20 giugno 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Samolaco dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interventi di bonifica dei pascoli dell'Alpe Campo, regimazione del torrente Ledù e ripristino del tratto di sentiero che sale dalla Val Garzelli, da parte del comune. (Deliberazione n. IV/44108).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Samolaco (Sondrio), per la realizzazione di interventi di bonifica dei pascoli dell'Alpe Campo, regimazione del torrente Ledù e ripristino del tratto di sentiero che sale dalla Val Garzelli, su area ubicata nel comune di Samolaco (Sondrio), mappali 2, 3, 6, 7, 49, 50, foglio 20, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *g)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» e «sociale» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici» e «sociali» consistenti nel ripristinare e migliorare un itinerario agricolo-turistico, ora impraticabile, al fine di mantenere una via attraverso la quale accedere ad un vasto ambito territoriale altrimenti irraggiungibile;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare le opere di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» e «sociali» ad esse sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della scarsa incidenza paesistica delle opere che non compromettono i valori e gli aspetti ambientali dei siti interessati;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dalle opere proposte, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, consistenti in caratteri geomorfologici di grande dimensione, assenza di significative presenze antropiche;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Samolaco (Sondrio), mappali 2, 3, 6, 7, 49, 50, foglio 20, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Samolaco (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 20 giugno 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A4137

DELIBERAZIONE 20 giugno 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tribiano dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto di depurazione da parte della società Euromas S.r.l. (Deliberazione n. IV/44115).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 *ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla società Euromas S.r.l. per la realizzazione di un impianto di depurazione su area ubicata nel comune di Tribiano, mappali 204 e 75, foglio 2, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *c)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la nota n. 2070/57 della unità socio-sanitaria locale n. 57 in data 20 febbraio 1989 con la quale si dichiara la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in oggetto e la sua urgente ed indispensabile realizzazione;

Riconosciuto, anche in base all'attestazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali quali il disinquinamento delle acque;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» e «sociali» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione che sull'area interessata dal nuovo impianto di depurazione già esistono molte strutture di tipo tecnologico e la stessa non presenta particolari connotazioni ambientali di rilievo;

Attestato che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri della proposta di piano paesaggistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti l'obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dell'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione con le eventuali prescrizioni del caso atte a maggiormente garantire il migliore inserimento delle opere nell'ambiente;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tribiano, mappali 204 e 75, foglio 2, dall'ambito territoriale n. 9, individuata con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Tribiano copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 20 giugno 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A4138

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 15 giugno 1989), **coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1989, n. 286** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1989), **recante: «Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Alle aziende agricole, singole od associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(a)*, e *nelle province di Grosseto, Viterbo, Siena e Pesaro e Urbino*, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-89 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze *e le procedure* previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*, nelle misure stabilite con i successivi articoli.

2. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

(a) L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 *(Sfera territoriale di applicazione)*. — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

(b) La legge n. 590/1981, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, reca: «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale».

Art. 2.

1. In relazione agli eventi di cui all'art. 1, i contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, sono elevati rispettivamente a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni.

(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 590/1981 è riportato in appendice.

Art. 3.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni *abbiano subito perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica*, possono essere concessi, con preferenza ai coltivatori diretti, contributi per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti per l'alimentazione del bestiame per l'anno 1989, per un importo non superiore al 40 per cento del prezzo medio di tali prodotti, determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

3. Le somme occorrenti per l'attuazione del comma 1 sono corrisposte alle regioni interessate sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

1. *A favore delle aziende agricole, singole o associate, di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'articolo 1, lettere* b) *e* c), *della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni* ***(a)***, *sono concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate è differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1989.*

2. *Le rate prorogate sono assistite dal concorso negli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni* ***(a)***. *I mutui di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985* ***(c)***, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali mutui è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni* ***(b)***.

3. *I mutui di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato fino ad un massimo di lire 150 milioni entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni.*

(a) Per il testo dell'art. 1 della legge n. 590/1981 si veda in appendice il riferimento alla nota ***(a)*** all'art. 2.

(b) la legge n. 454/1961 concerne il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(c) Il D.P.C.M. 29 novembre 1985 concerne modificazioni al D.P.C.M. 2 aprile 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1982), recante norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario.

Art. 5.

1. *Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori riconosciute* che gestiscono impianti di raccolta e conservazione di prodotti cerealicoli e foraggeri, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti non inferiore al 50 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1988-89, possono beneficiare, per una sola volta, di un aiuto complementare fino al 25 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1986-88 riconosciute dal competente organo regionale.

2. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono corrisposte alle regioni interessate sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 7.

1. I consorzi di bonifica operanti nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere *anche parzialmente* l'erogazione dell'acqua di irrigazione a causa dell'evento di cui allo stesso articolo 1, comma 1, concedono, per l'anno 1989, l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'*irrigazione*.

2. Ai consorzi di bonifica che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al comma 1, sono concessi dalle regioni interessate contributi *nel limite del 90 per cento* dell'importo del minor gettito conseguito.

3. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono corrisposte alle regioni su presentazione di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7-*bis*.

1. *A favore dei lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende agricole di cui all'articolo 1, ivi compresi i piccoli coloni e compartecipanti, si applicano le provvidenze di cui all'articolo 5, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 400* ***(a)***.

(a) Il testo dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 5 del D.L. n. 319/1987 è riportato in appendice.

Art. 7-*ter*.

1. *Alle aziende agricole assuntrici di manodopera nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'articolo 1, lettere* b) *e* c), *della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni* ***(a)***, *è concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1989 e 1990.*

(a) Per il testo dell'art. 1 della legge n. 590/1981 si veda in appendice il riferimento alla nota ***(a)*** all'art. 2.

Art. 7-*quater*.

1. *Le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonché il comune di appartenenza.*

Art. 8.

1. *All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto, per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni* ***(a)***, *appositamente integrato di lire 300 miliardi, attraverso corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.*

2. *All'onere di lire 140 miliardi per l'anno 1990, derivante dall'attuazione degli articoli 3, 5, 7, 7-bis e 7-ter del presente decreto, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni (a).*

3. *In sede di ripartizione degli stanziamenti fra le regioni interessate, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può prevedere variazioni compensative dei fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente decreto nei limiti dello stanziamento complessivo da esso recato.*

4. *Le regioni sono autorizzate ad anticipare le somme occorrenti per l'attuazione del presente decreto.*

5. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

(a) Per il testo dell'art. 1 della legge n. 590/1981 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 2.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 590/1981 (Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale), come modificato dall'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è il seguente:

«Art. 1. — Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi.

Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure:

a) a titolo di pronto intervento:

1) erogazione di un contributo *una tantum* a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio lavorazione e trasformazione;

2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge;

b) la ricostruzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità dell'art. 2 del D.L. 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'art. 2 precitato, di contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonché fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta;

c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non è inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica;

d) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle, viabilità aziendale, mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di miglioramento fondiario previste dal regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. In alternativa ai predetti mutui possono essere concessi contributi previsti dall'art. 1, primo e ultimo comma, legge 21 luglio 1960, n. 739;

e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione.

Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico del Fondo, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate al Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di lire».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 7-bis:

Il testo dell'art. 5, commi 6, 7 e 8, del D.L. n. 319/1987 (Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna) è il seguente:

«6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 [trattasi di zone della regione Calabria colpite dalle gelate nel periodo dal 1° marzo al 15 marzo 1987, *n.d.r.*] è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986.

7. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende di cui al comma 6.

8. Per l'anno 1987, a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato in forza presso le aziende di cui ai commi 6 e 7 alla data del verificarsi dell'evento, è concesso, a domanda, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 8».

Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge n. 457/1972 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli) soprarichiamato:

«Art. 8. — Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.

Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda».

89A4204

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati, firmata a Strasburgo il 28 giugno 1978.

Il 23 agosto 1989, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 186 dell'8 maggio 1989, pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1989, è stato depositato presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica della convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati, firmata a Strasburgo il 28 giugno 1978. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha designato, a norma dell'art. 9 della succitata convenzione, l'autorità competente alla quale indirizzare le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7, che per il nostro Paese è la seguente:

«Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Roma».

Conformemente all'art. 12, la convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 1° dicembre 1989.

89A4117

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985.

Il giorno 30 giugno 1989 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 luglio 1988, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1988.

In conformità all'art. 18, la convenzione è entrata in vigore il giorno 30 luglio 1989.

89A4172

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari delle esattorie comunali delle imposte dirette di Civitaquana, Camposano, Padula ed Atri.

Con decreto ministeriale n. 1/2976 del 23 giugno 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Civitaquana è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1990, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 50.123.915 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 53.597.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Ceramica d'Abruzzo - CEDAB S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pescara darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3145 del 23 giugno 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Camposano è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1990, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 76.223.120 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 80.685.000 iscritto a ruolo a nome della contribuente Fagnani Giuseppina.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3190 del 23 giugno 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Padula è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1990, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 59.802.600 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 63.960.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Mango Davide.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3312 del 23 giugno 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Atri è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1990, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.243.081.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.332.634.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Lombriaterno S.a.s. e Made in Italy cinematografica S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Teramo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A4174

MINISTERO DEL TESORO

N. 178

Corso dei cambi del 14 settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1414 —	1414 —	1414 —	1414 —	1414 —	1414 —	1413,800	1414 —	1414 —	1414 —
Marco tedesco	718,500	718,500	718,75	718,500	718,500	718,50	718,350	718,500	718,500	718,50
Franco francese	212,810	212,810	213,50	212,810	212,810	212,81	212,800	212,810	212,810	212,81
Lira sterlina	2209,200	2209,200	2210,75	2209,200	2209,200	2209,20	2209,100	2209,200	2209,200	2209,20
Fiorino olandese	637,630	637,630	637,90	637,630	637,630	637,63	637,500	637,630	637,630	637,62
Franco belga	34,361	34,361	34,36	34.361	34,361	34,361	34,360	34,361	34,361	34,36
Peseta spagnola	11,504	11,504	11,50	11,504	11,504	11,504	11,500	11,504	11,504	11,50
Corona danese	184,860	184,860	185,05	184,860	184,860	184,86	184,900	184,860	184,860	184,85
Lira irlandese	1916,200	1916,200	1916 —	1916,200	1916,200	1916,20	1916,800	1916,200	1916,200	—
Dracma greca	8,316	8,316	8,30	8,316	—	—	8,314	8,316	8,316	—
Escudo portoghese	8,586	8,586	8,58	8,586	8,586	8,586	8,590	8,586	8,586	8,58
E.C.U	1490,300	1490,300	1491 —	1490,300	1490,300	1490,300	1490,120	1490,300	1490,300	1490,30
Dollaro canadese	1194.850	1194,850	1195 —	1194,850	1194,850	1194,850	1194,850	1194,850	1194,850	1194,85
Yen giapponese	9,654	9,654	9,68	9,654	9,654	9,654	9,662	9,654	9,654	9,65
Franco svizzero	833,300	833,300	832,50	833,300	833,300	833,300	833,300	833,300	833,300	833,30
Scellino austriaco	101,976	101,976	102,10	101,976	101,976	101,976	101,973	101,976	101,976	101,98
Corona norvegese	197,250	197,250	197,30	197,250	197,250	197,25	197,400	197,250	197,250	197,25
Corona svedese	212,880	212,880	213 —	212,880	212,880	212,88	212,890	212,880	212,880	212,88
Marco finlandese	318,750	318.750	319 —	318,750	318,750	318,75	319,100	318,750	318,750	—
Dollaro australiano	1094,400	1094,400	1096 —	1094,400	1094,400	1094,40	1093,250	1094,400	1094,400	1094,40

Media dei titoli del 14 settembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,550
» 10% » » 1977-92	98,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,800
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,825
» » » 22- 6-1987/91	89,700
» » » 18- 3-1987/94	73,875
» » » 21- 4-1987/94	73,650
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	92,950
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,475
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,225
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,875
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,475
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,475
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,900
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,650
» » » » 18-10-1985/90	99,750
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	99,875

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,100
» » » »	17- 1-1986/91	99,625
» » » »	1- 2-1984/91	100,850
» » » »	18- 2-1986/91	99,525
» » » »	1- 3-1984/91	100,175
» » » »	18- 3-1986/91	99,425
» » » »	1- 4-1984/91	100,350
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,525
» » » »	1- 7-1984/91	100,150
» » » »	1- 8-1984/91	99,900
» » » »	1- 9-1984/91	99,975
» » » »	1-10-1984/91	100,150
» » » »	1-11-1984/91	100,125
» » » »	1-12-1984/91	99,975
» » » »	1- 1-1985/92	99 —
» » » »	1- 2-1985/92	98,175
» » » »	18- 4-1986/92	97,450
» » » »	19- 5-1986/92	97,500
» » » »	20- 7-1987/92	97,700
» » » »	19- 8-1987/92	98,200
» » » »	1-11-1987/92	97,600
» » » »	1-12-1987/92	97,550
» » » »	1- 1-1988/93	97,125
» » » »	1- 2-1988/93	96,925
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,225
» » » »	1- 5-1988/93	98,150
» » » »	1- 6-1988/93	98,400
» » » »	18- 6-1986/93	96,375
» » » »	1- 7-1988/93	98,275
» » » »	17- 7-1986/93	96,125
» » » »	1- 8-1988/93	98,050
» » » »	19- 8-1986/93	95,800
» » » »	1- 9-1988/93	97,725
» » » »	18- 9-1986/93	95,525
» » » »	1 10-1988/93	97,900
» » » »	20-10-1986/93	96,025
» » » »	1-11-1988/93	98,025
» » » »	18-11-1986/93	96,100
» » » »	19-12-1986/93	96,375
» » » »	1- 1-1989/94	97,875
» » » »	1- 2-1989/94	97,375
» » » »	1-10-1987/94	96,900
» » » »	1- 2-1985/95	95,225
» » » »	1- 3-1985/95	92,600
» » » »	1- 4-1985/95	92,475
» » » »	1- 5-1985/95	92,775
» » » »	1- 6-1985/95	93,375
» » » »	1- 7-1985/95	94,750
» » » »	1- 8-1985/95	93,875
» » » »	1- 9-1985/95	93,775
» » » »	1-10-1985/95	94,300
» » » »	1-11-1985/95	94,150
» » » »	1-12-1985/95	94,200
» » » »	1- 1-1986/96	93,750
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,025
» » » »	1- 2-1986/96	93,650
» » » »	1- 3-1986/96	93,025
» » » »	1- 4-1986/96	92,850
» » » »	1- 5-1986/96	93,225
» » » »	1- 6-1986/96	94,200
» » » »	1- 7-1986/96	94,100
» » » »	1- 8-1986/96	93,125
» » » »	1- 9-1986/96	93,125
» » » »	1-10-1986/96	93,375
» » » »	1-11-1986/96	93,550
» » » »	1-12-1986/96	93,800
» » » »	1- 1-1987/97	93,025
» » » »	1- 2-1987/97	92,650
» » » »	18- 2-1987/97	92,650
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,150
» » » »	1- 4-1987/97	92,400
» » » »	1- 5-1987/97	93,250
» » » »	1- 6-1987/97	93,975
» » » »	1- 7-1987/97	93,675
» » » »	1- 8-1987/97	92,475
» » » »	1- 9-1987/97	94,825
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1 1990	99,250
» » » 12,50%	1- 1-1990	100,300
» » » 9,25%	1- 2-1990	99
» » » 12,50%	1- 2-1990	100,800
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,900
» » » 10,50%	1- 3-1990	99,025
» » » 12,50%	1- 3-1990	100,700
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,950
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,500
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,825
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,400
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,800
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,300
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	99,700
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,650
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,625
» » » 9,15%	1- 6-1990	98,275
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,275
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,575
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,775
» » » 10,50%	1- 7-1990	99 —
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,700
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,725
» » » 10,50%	1- 8-1990	98,950
» » » 11,00%	1- 8-1990	98.600
» » » 9,25%	1- 9-1990	98.500
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,900
» » » 11.50%	1- 9-1990	98.950
» » » 9.25%	1-10-1990	97.400
» » » 11,50%	1-10-1990	98.925
» » » 11,50%	1-10-1990 B	98.850
» » » 9,25%	1-11-1990	97,350
» » » 9,25%	1-12-1990	97,250
» » » 12.50%	1- 3-1991	101.725
» » » 11,50%	1-11-1991	97,525
» » » 11,50%	1-12-1991	97,700
» » » 9.25%	1- 1-1992	94.025
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,975
» » » 11,00%	1- 2-1992	96
» » » 9.15%	1- 3-1992	94.150
» » » 9.15%	1- 4-1992	94.100
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,425
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,900
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,425
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,425
» » » 10,50%	1- 7-1992	96,200
» » » 11.50%	1- 7-1992	96,350
» » » 11,50%	1- 8-1992	96,075
» » » 12,50%	1- 9-1992	98 —
» » » 12.50%	1-10-1992	97,950
» » » 12,50%	1- 2-1993	97,825
» » » 12,50%	1-11-1993	97,175
» » » 12.50%	17-11-1993	97,175
» » » 12,50%	1- 1-1994	97.300
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	99,950
» » » »	20-10-1983/90 11,50%	101,525
» » » »	16- 7-1984/91 11,25%	104.050
» » » »	21- 9-1987/91 8.75%	97,525
» » » »	21- 3-1988/92 8,50%	96,325
» » » »	26- 4-1988/92 8,50%	96,425
» » » »	25- 5-1988/92 8.50%	96,375
» » » »	22-11-1984/92 10,50%	102.450
» » » »	22- 2-1985/93 9,60%	99.800
» » » »	15- 4-1985/93 9.75%	100.050
» » » »	22- 7-1985/93 9,00%	98,850
» » » »	25- 7-1988/93 8,75%	95,750
» » » »	28- 9-1988/93 8,75%	96,775
» » » »	26-10-1988/93 8,65%	96,400
» » » »	22-11-1985/93 8,75%	96.800
» » » »	21- 2-1986/94 8,75%	96,575
» » » »	25- 3-1987/94 7.75%	89,750
» » » »	26- 5-1986/94 6,90%	89,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M14099

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti, il 1° settembre 1989, registro n. 10 Industria, foglio n. 10, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 392.000.000 una palazzina, con annesso lotto di terreno di pertinenza esclusiva della costruzione, sita in Ferrara, via Darsena n. 75, censita al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1926, foglio 158, mappali 110 e 99 sub 4, di proprietà del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, soc. coop. a r.l., da adibire ad uffici camerali.

89A4173

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*